

Disegno di legge n. 1272 - Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (c.d. Tutela ambientale)

Memoria Terna

Ringraziando l'Ufficio di Presidenza della 8a Commissione del Senato per il coinvolgimento, Terna esprime un generale apprezzamento sul testo del Disegno di legge n. 1272 - Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (c.d. Tutela ambientale).

Con riferimento all'**art. 1** recante **Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali** si sottolinea la portata positiva dell'articolato in quanto l'ulteriore razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientali prevista dal Decreto-legge si inserisce nel solco delle numerose iniziative di semplificazione messe in atto dal Governo negli ultimi anni ed è resa quanto mai necessaria dagli sfidanti obiettivi indicati dal PNIEC.

In merito alle modificazioni apportate alla parte seconda del Decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice Ambiente), si forniscono di seguito alcune proposte.

In tema di **autorizzazione paesaggistica**, si rammenta che la normativa finora applicata stabilisce che il concerto del Ministero della Cultura (MIC), sussistendo determinate condizioni, abbia effetto di autorizzazione paesaggistica. Quanto invece previsto nell'**art. 1** comma 1 potrebbe appesantire il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in quanto va ad inserire un ulteriore iter volto alla valutazione della compatibilità paesaggistica, senza alcuna garanzia che la stessa venga poi effettivamente rilasciata dal MIC e con il rischio che tale nuova procedura condizioni il buon esito dell'intero procedimento di VIA. In base al tenore letterale del nuovo comma 4-bis inserito all'**art. 24** del Codice Ambiente, qualora le integrazioni da rendere al MIC siano tardive o incomplete, risulterebbe infatti respinta l'intera istanza, intendendosi come tale tutta la richiesta di VIA. A tal riguardo sarebbe quindi opportuno precisare che, anche qualora le integrazioni da rendere al MIC siano tardive o incomplete, ciò che può decadere è unicamente la richiesta di compatibilità paesaggistica, ma non può essere annullato l'intero procedimento di VIA svolto sino a quel momento.

Un altro tema di particolare importanza riguarda le **prescrizioni sulle varianti in proroga VIA**. La normativa finora applicata stabilisce che i provvedimenti di proroga della VIA possano contenere nuove prescrizioni unicamente qualora sia mutato il contesto ambientale di riferimento. La modifica introdotta al comma 5 dell'**art 25** del Codice Ambiente, invece, consentirebbe di introdurre nuove prescrizioni diverse ed aggiuntive ogni qual volta vi sia una minima modifica al progetto originario, anche se conseguente a prescrizioni/condizioni ambientali già contenute nel decreto autorizzativo. Per tale motivo si raccomanda di precisare che le modifiche apportate al progetto originario che siano state già oggetto di valutazione ambientale non implicino nuove prescrizioni da parte del Ministero in sede di proroga della VIA stessa.

In merito ai **termini per la presentazione di integrazioni in fase di screening** si fa presente che la nuova procedura di verifica di assoggettabilità (screening), prevista al comma 6 dell'**art. 19** del Codice ambiente, impone al proponente un termine di 30 giorni per fornire eventuale documentazione integrativa. Tale termine potrebbe risultare in alcuni casi troppo penalizzante per il proponente, atteso

che il mancato rispetto dello stesso determinerebbe la decadenza dell'intera istanza. Si propone pertanto la possibilità di concedere al proponente, su richiesta motivata, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione dei chiarimenti e integrazioni richiesti, per un periodo non superiore a 60 giorni ovvero a 90 giorni nei casi di maggiore complessità, analogamente a quanto avviene nel procedimento di VIA.

Si segnala, infine, che nel testo del Decreto-legge non è prevista una **disciplina transitoria**, il che renderebbe applicabili tutte le nuove norme procedurali anche ai procedimenti in corso, determinando, così, un rallentamento anche di iter autorizzativi che si trovano già in stato avanzato. Sarebbe auspicabile, quindi, prevedere espressamente che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 si applichino esclusivamente ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.